

Il difensore delle parti civili ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civilistiche.

DIRITTO

1) La sentenza impugnata risulta immune dai vizi denunciati dal ricorrente.

La Corte di Appello ha accertato, in punto di fatto, che nella notte tra il 9 e il 10 giugno 2002 [redacted] aveva richiesto telefonicamente l'intervento a domicilio dell'odierno imputato, quale sanitario della guardia medica, in quanto il figlio Sebastiano, di due anni e mezzo, vomitava ininterrottamente da più di mezz'ora. Il Bruno, ritenendo che i sintomi descrittigli per telefono dalla madre del bambino non avessero i connotati dell'estrema urgenza e gravità, si era rifiutato di effettuare la visita domiciliare ed aveva consigliato, sempre per via telefonica, una terapia farmacologia consistente nella somministrazione di una fiala di Plasil; e tale rifiuto aveva ribadito a fronte delle insistenze della [redacted] che gli aveva rappresentato la propria incapacità a praticare la detta iniezione e la preoccupazione per eventuali reazioni del bambino al farmaco, che non gli era mai stato in precedenza somministrato, e persino a seguito della sollecitazione all'intervento effettuata dai Carabinieri, ai quali la donna si era rivolta dopo il secco rifiuto del sanitario, allorché si era trovata nella necessità di portare il bambino presso l'ospedale di Catania, che era quello più vicino al luogo di residenza.

2) Alla stregua di tale ricostruzione fattuale della vicenda, correttamente i giudici di merito hanno ravvisato nella condotta del prevenuto gli estremi integrativi del reato di cui all'art. 328 comma 1 c.p., il quale punisce, tra l'altro, il rifiuto di un atto dovuto per

L. Meloni

